

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1074**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DETTORI, VALLONE, BATTISTI,  
CADDEO, CAMBURSANO, FABRIS, FORMISANO, GAGLIONE,  
GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGONI, SCALERA,  
TOGNI, TOIA, TUNIS e ZANCAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2002**

---

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia  
di designazione dei presidenti degli Enti parco

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), che ha istituito gli Enti parco, dalla sua entrata in vigore ha fatto discutere molto, sia a livello istituzionale sia fra i cittadini e le associazioni interessate, per il suo forte carattere innovativo e per le importanti scelte di fondo da essa implicate circa la gestione e la valorizzazione del territorio.

Essa metteva a disposizione gli aspetti di tutela delle aree-parco, quali elementi trainanti per uno sviluppo moderno, intelligente e di qualità, in stretta connessione con la peculiare vocazione e identità del territorio.

La gestione degli Enti parco è attualmente affidata dalla legge ad un insieme di organi (il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del parco), coordinato da un Presidente nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricada il parco nazionale.

Al fine di rendere meglio riconoscibili i centri di responsabilità gestionale e di evitare

sovrapposizioni o conflitti di competenze, il presente disegno di legge prevede che, nel caso in cui l'area di estensione dell'Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, oppure sia integralmente compresa nel territorio medesimo del comune, il Presidente dell'Ente parco sia, di diritto, il sindaco del comune medesimo.

In tal modo, si intende garantire una chiara ed univoca attribuzione di competenze istituzionali nella definizione delle politiche territoriali, in regime di piena sintonia tra tutti i livelli di responsabilità e nel rispetto delle autonomie locali, come ridefinite e valorizzate dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione (si veda la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

La coincidenza in un'unica figura istituzionale del sindaco e del presidente dell'Ente parco, nelle condizioni dette, appare infatti idonea a creare le condizioni per accrescere l'autorevolezza e l'incisività di tutti gli organismi territoriali, a beneficio dell'intera collettività.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora l'area di estensione dell'Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa nel medesimo territorio, il Presidente dell'Ente parco è di diritto il sindaco del comune stesso. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di sindaco comporta la decadenza immediata dall'incarico di Presidente dell'Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le modalità di cui al presente articolo.».

